

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2820/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1989

che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di  
carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 967/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo

di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 552/85 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3815/85<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 486/85, validi per le importazioni da realizzare nel quarto trimestre 1989, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 103 del 15. 4. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.